



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI VENEZIA

INVITO

per la presentazione della domanda di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015.

Il presente Invito dà attuazione all'**ASSE 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"**

Priorità di investimento 4(e) "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione"

Obiettivo specifico 4.6 "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane"

Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"

Potenziale Beneficiario: ACTV S.p.A.

INDICE

Finalità dell'Invito

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'Invito
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Ammissibilità tecnica degli interventi

- Art. 5. Tipologie di intervento
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

- Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
- Art. 9. Applicazione dei principi trasversali

Caratteristiche del sostegno

- Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
- Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
- Art. 15. Criteri di selezione

Attuazione, verifiche e controlli

- Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

- Art. 20. Informazioni generali
- Art. 21. informazione e pubblicità
- Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Allegati

- Allegato A: Capacità amministrativa e operativa
- Allegato B: Capacità finanziaria
- Allegato C: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- Allegato D: Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli

Finalità dell'Invito

Articolo 1 Finalità e oggetto dell'Invito

1. Il presente Invito è finalizzato a dare attuazione al POR FESR 2014-2020 del Veneto, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Venezia ed in particolare all'intera Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”, composta dagli interventi n.1 e n.2.
2. L'azione 4.6.2 si concretizza nella sostituzione di materiale rotabile obsoleto attraverso l'acquisto di autobus di ultima generazione, rinnovando il parco veicolare in dotazione al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nell'Area urbana di Venezia in esercizio sulle tratte servite da mezzi sub-urbani che effettuano servizio integrato all'urbano, secondo le specifiche riportate all'art. 3.
3. L'Obiettivo specifico al quale mira l'Azione 4.6.2 è quello di investire nella pianificazione della mobilità e nel coordinamento con la pianificazione territoriale: un futuro di sostenibilità ambientale, per la migrazione dei sistemi di mobilità individuali verso quelli collettivi, per l'utilizzo di tecnologie più rispettose dell'ambiente.
4. Le finalità dell'Invito si inquadrano nel contesto delineato dagli strumenti di pianificazione attivo nei comuni dell'Area urbana di Venezia: Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) del Comune di Venezia (DCC n. 40/2010) che indica nel trasporto pubblico la condizione per conseguire obiettivi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e del consumo energetico; Patto dei Sindaci, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Inoltre, esso è emanato nel rispetto della Legge Regionale del Veneto n. 25/1998 che detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di TPL regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto.
5. Ai fini dell'Invito, si riportano le seguenti definizioni:
 - AdG: Autorità di Gestione del POR FESR del Veneto 2014-2020, designata con DGR n. 2289 del 30/12/2016;
 - Autorità Urbane (AU): Città e organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS);
 - Area urbana di Venezia: area costituita dai comuni di Venezia, Marcon, Mirano, Salzano, Spinea e Quarto d'Altino.
 - AU di Venezia: Comune di Venezia che funge da Organismo Intermedio nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 per l'Area urbana di Venezia, è stata individuata con DGR n. 768 del 29/05/2017;
 - SISUS dell'Area urbana di Venezia: è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto (DDR) n. 22 dell'11/04/2017, aggiornata a dicembre 2017, ed è consultabile, compresa la Mappa delle aree marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli interventi OT9-OT4 sul sito dell'AU <http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia>;
 - AVEPA: Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 21/03/2017 per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
 - Manuale procedurale Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (Allegato A alla DGR Veneto n. 825 del 06/06/2017): contiene indicazioni e strumenti per assicurare una efficace e sana gestione finanziaria del Programma Operativo regionale. Il Manuale è disponibile al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268>
 - Manuale delle procedure dell'AU di Venezia: approvato con disposizione PG422607 del 6/09/2017 descrive le procedure adottate al fine di garantire un sistema di gestione e controllo adeguato all'espletamento dei compiti delegati dall'AdG all'Autorità urbana, consultabile sul sito dell'AU <http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia>.

6. L'Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento”.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Autorità urbana di Venezia per la realizzazione dell'azione oggetto del presente Invito, in base a quanto previsto dall'Allegato A della DGR del Veneto n.1219/2016, e dalla SISUS dell'Area urbana di Venezia, è pari a € 3.760.000,00 di cofinanziamento POR FESR 2014-2020.
2. Il presente Invito attiva l'intera Azione 4.6.2 della SISUS dell'Area urbana di Venezia, composta dagli interventi n. 1 e n. 2.

Articolo 3

Localizzazione

1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell'11/04/2017 per le AU capoluogo, in coerenza con le finalità dell'intervento.
2. Gli interventi saranno localizzati in tutti i comuni appartenenti all'Area urbana di Venezia, secondo quanto specificato all'art. 1 c. 5, e sulla base di quanto contenuto nella SISUS dell'Area urbana di Venezia, Azione 4.6.2, par. 4.2.3.
3. Le operazioni si concentreranno in particolare a servizio delle aree degradate/marginali, come individuate dalla Mappa delle aree marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli interventi OT 9 - OT 4 e corrispondenza con linee TPL di intervento, allegata alla SISUS dell'Area urbana di Venezia.

Soggetti beneficiari

Articolo 4

Soggetti ammissibili

1. Possono partecipare al seguente Invito i Soggetti individuati nel rispetto di quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (d'ora in poi Modalità applicazione criteri) e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
2. I soggetti ammissibili sono, secondo quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 Asse 6 SUS, le Aziende titolari di contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti.
3. La SISUS dell'Area urbana di Venezia definisce come soggetto ammissibile l'Azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l'Ente affidante, operante nel territorio dei comuni dell'Area urbana, secondo quanto specificato all'art. 3, commi 2 e 3: ACTV S.p.A.

4. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino ottimale e omogeneo di Venezia, assicurandosi che contenga le clausole atte a garantire una serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei mezzi. In particolare, dovrà essere previsto almeno:
- la presenza di un vincolo di destinazione d'uso dei mezzi volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
 - l'inalienabilità dei mezzi;
 - il divieto di ammortamento dei mezzi, al fine di evitare il doppio finanziamento;
 - che i mezzi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quello che l'azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il parco veicolare (ad esempio nel caso di proposta migliorativa offerta in sede di gara);
 - che l'azienda si occupi della manutenzione dei mezzi, il cui importo verrà restituito nell'ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
 - la restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
 - qualora l'azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto affidatole con il contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata dalla quale dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal servizio in esame rispetto a quelli degli altri servizi svolti;
 - il divieto di utilizzare il valore patrimoniale degli autobus per operazioni di alcun tipo (es. patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.).

Qualora il contratto di servizio in essere non presenti alla data della domanda di sostegno gli elementi sopra elencati il soggetto richiedente deve comunicare per iscritto atti/norme/disciplinari che contemplino i contenuti richiesti oppure in alternativa deve produrre una dichiarazione/attestazione, sottoscritta dall'operatore di trasporto stesso e dall'ente affidante, contenente le clausole richieste.

5. I soggetti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013) verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale del personale e dell'esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari; tale requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del modello allegato al presente Invito (secondo quanto specificato al successivo art. 13) quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche.
6. I soggetti devono essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata attraverso apposita documentazione di cui all'art. 13 (referenze bancarie).
7. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità, amministrativa, operativa e finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;
8. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 3.3.
9. Il soggetto richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente (art. 13 co.3).
10. Il soggetto richiedente non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf) (art. 13 co.3).

Ammissibilità tecnica degli interventi

Articolo 5 Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS dell’Area urbana di Venezia;
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
 - acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale;
 - acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati, che favoriscano l’accesso al TPL e che garantiscano un miglioramento dell’accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane). In particolare gli interventi previsti dalla SISUS prevedono quanto segue:
 - Intervento 1: acquisto di 14 mezzi, della tipologia Bus 12 m a gasolio Euro VI;
 - Intervento 2: acquisto di 10 mezzi, della tipologia Bus 18 m a gasolio Euro VI.Il beneficiario sarà titolare della proprietà dei mezzi e ne garantirà il co-finanziamento.

Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:

- essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro2 o inferiore;
 - essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’art. 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta attuative;
 - prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell’accessibilità (in complementarietà con OT 9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione.
3. Gli interventi inoltre devono:
 - essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
 - garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
 - essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
 - garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.
 4. Gli interventi devono essere conformi con la normativa di settore e con la normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente;
 - Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
 - Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - D. Lgs. N. 422/1997 Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL;
 - LR Veneto n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
 - gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii e relativi decreti e regolamenti attuativi.

5. Gli interventi proposti devono garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.
6. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica degli interventi. L'attuazione degli interventi deve essere in grado di rispettare il valore target dell'indicatore di efficacia al 2018, nonché dell'indicatore di output al 2023, secondo quanto previsto dal par. 2.7.2 della SISUS dell'Area urbana di Venezia approvata con DDR n. 22/2017. I progetti di cui agli interventi ammessi all'agevolazione devono essere complessivamente conclusi ed operativi entro il **30/09/2023**.

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività siano state effettivamente realizzate, i mezzi siano funzionanti, impiegati per i servizi di TPL oggetto dell'intervento e sulle linee indicate nella SISUS, immatricolati e provvisti di carta di circolazione;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nell'Invito);
- abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.

Entro il **30 settembre 2018**, ai fini del raggiungimento del target intermedio di cui all'art.8 comma 1, devono essere acquistati almeno 5 autobus, che singolarmente soddisfino le tre condizioni sopra indicate con riferimento alla conclusione e all'operatività del progetto.

7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
8. In caso di variazioni in corso di realizzazione dell'operazione (quali cambio della sede di investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati) si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, ed in particolare alla sezione III, par. 3.2 “Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni”. Si precisa che per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve essere inoltrata a mezzo di PEC ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e all'Autorità Urbana di Venezia (protocollo@pec.comune.venezia.it). La richiesta deve riportare il seguente oggetto “POR FESR 2014-2020 – Autorità Urbana di Venezia – Azione 4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile – Invito 2017: Richiesta di modifica intervento. Per le modifiche non sostanziali, è sufficiente l'invio ad AVEPA.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'Allegato A1 alla DGR Veneto n. 1219/2016 per l'Azione 4.6.2, sono le spese riferite all'acquisto di mezzi da impiegare nei servizi di TPL.
2. Le spese sono ritenute ammissibili, sulla base di quanto previsto dal DDR 22/2017, a far data dal 22/04/2016.
3. Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA.
4. Per tutte le spese relative al progetto deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

5. In generale, per gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione)".
6. Nel caso di Progetti Generatori di Entrate si rinvia, ove applicabile, all'art. 61 del Reg. UE 1303/2013 secondo quanto previsto dal Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, par. 2.9.2, 2.9.3.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale (in fase di definizione) e tenuto conto delle spese ammissibili previste dall'articolo precedente, si specifica che non sono ammissibili al sostegno:
 - l'acquisto di mezzi e beni diversi da quanto previsto dall'art. 5;
 - l'acquisto di materiale usato;
 - gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'art. 69, par. 3 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - le ammende, le penali e spese per controversie legali;
 - le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
 - gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR 2014-2020;
 - eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - requisiti specifici per i servizi di consulenza (ad es. stipula di contratti).
2. Per ulteriori specifiche si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, par. 2.3.1, 2.3.2.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

Articolo 8

Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale

1. Gli interventi devono garantire:
 - una logica integrata degli interventi nel quadro della SISUS;
 - una coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;

- contribuire al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR, nello specifico: il target intermedio al 2018 attribuito all'AU di Venezia per l'Azione 4.6.2 è di 5 "beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida, Euro VI;
- la complementarità e demarcazione tra POR FESR e PON Città Metropolitane;
- una coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
- 2. Tra gli interventi ammissibili si darà priorità a interventi che:
 - prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con maggiore percorrenza chilometrica;
 - prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell'Azienda beneficiaria;
 - rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini PM10;
 - rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione.

Articolo 9

Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l'applicazione dei seguenti principi trasversali
 - promozione della parità fra uomini e donne;
 - non discriminazione:
la coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita attraverso il miglioramento dell'accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane);
 - sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente minimizzando gli impatti ambientali di investimenti infrastrutturali:
lo sviluppo sostenibile deve essere perseguito mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull'inquinamento.

Caratteristiche del sostegno

Articolo 10

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è concesso nella misura massima del 60% del costo dell'autobus fino ad un contributo massimo di euro 160.000,00 al netto dell'IVA per ciascun autobus. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard (12 m).
2. Il beneficiario si impegna a co-finanziare l'intervento, mediante dichiarazione di cui all'art. 13 co. 3, per la quota rimanente non coperta da contributo POR FESR, a garanzia della realizzazione degli interventi oggetto del presente Invito.
3. In relazione all'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato si rinvia, ove applicabile, al Reg. UE 1370/2007 e in generale a quanto previsto al riguardo dal Manuale

procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017), sezione III, par.5.

Articolo 11 **Cumulabilità dei finanziamenti**

1. Si rinvia Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.2.

Articolo 12 **Obblighi a carico del beneficiario**

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
 - riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
 - quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
 - b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all'art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
 - d) annullare e conservare in originale presso il beneficiario le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell'art. 21 del presente Invito;
 - f) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell'AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
 - g) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'Invito per l'inizio del progetto, la sua conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
 - h) comunicare all'AU e all'AVEPA l'eventuale rinuncia al contributo;

- i) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Invito;
- j) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
- k) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 co. 6 del presente Invito;
- l) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- m) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- n) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall'AdG, dall'AVEPA e all'AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- o) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- p) presentare all'AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 17;
- q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi; a tal proposito si rimanda al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all'All. A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione III par. 4.3;
- r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
- s) garantire l'impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS approvata dall'AdG e dimostrare tale impiego attraverso la tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea fino al termine di cui all'art. 71 Reg. UE n. 1303/2013.

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 13

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU-Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto- la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la documentazione prevista dall'Invito, di seguito elencata:

- Documentazione attestante la capacità amministrativa e operativa (secondo il modello di cui all'Allegato A, firmato digitalmente);
- Documentazione attestante la capacità finanziaria (secondo il modello di cui all'Allegato B) firmata digitalmente;
- dichiarazione sui familiari conviventi per l'informativa antimafia (secondo il modello di cui all'Allegato C e Allegato D);
- eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con forma autografa del potenziale beneficiario, firmata digitalmente (se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale rappresentante dell'impresa, la stessa deve essere corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato);
- relazione tecnica dei mezzi da acquistare completa di cronoprogramma e descrizione delle linee TPL oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree svantaggiate/degradate/marginali di cui all'art. 3;
- capitolato d'appalto o decisione dell'organo deputato alla deliberazione dell'ordine di acquisto dei mezzi (es. verbale Consiglio di Amministrazione);
- quadro estimativo della spesa;
- contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l'ente affidante; in alternativa: atti/norme/disciplinari che le contemplano o dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate;
- documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni) o da altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull'intervento), attraverso la produzione da parte del soggetto richiedente di un'apposita relazione attestante per ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi, come indicato nell'art. 15 co 3, max 1500 caratteri per criterio.

3. Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:

- dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento dell'intervento di cui all'art. 10;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A3 DDR 52/2017;
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A3 DDR 52/2017: Modalità operative per l'applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni
- dichiarazione di cui all'art. 4 comma 9;
- dichiarazione di cui all'art. 4 comma 10.

Le dichiarazioni devono essere rese secondo quanto previsto all'art. 13 comma 12.

4. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020>.

I soggetti richiedenti sono invitati a inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all'interno di relazioni o elaborati, nonché ad effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicandolo all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato.

6. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere presentata da un solo soggetto;

7. I termini di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno sono fissati entro 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'Invito. Qualora il termine di presentazione coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
8. Il soggetto richiedente procede all'accreditamento accedendo al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> attraverso apposito modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema; l'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di identificativo e password;
9. L'istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L'applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L'AU provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L'istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità;
10. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
11. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un'altra entro il termine previsto dal presente Invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente Invito.
12. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
13. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
14. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'Invito e delle modalità di presentazione di cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Invito.La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente Invito.
15. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all'All. A alla DGR n. 825 del 6/06/2017.

Valutazione e approvazione delle domande

Articolo 14

Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR 2014-2020, l'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Per la valutazione delle domande, l'attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell'AU, avvalendosi eventualmente del supporto di esperti appartenenti ad altre Direzioni dell'Amministrazione comunale-AU dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Invito. Tali requisiti saranno attestati con l'indicazione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione comunale, verificabile attraverso CV pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, o forniti ad hoc. Ogni soggetto valutatore sarà tenuto alla compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, al fine di garantirne l'indipendenza della valutazione delle domande di sostegno. L'attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisione dei criteri di selezione inserita nel documento "Modalità operative per l'applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni" (Allegato A3 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità Urbane di cui al DDR n. 52/2017) e comporterà la verifica della qualità delle operazioni e della rilevanza per SISUS e POR FESR 2014-2020. L'attività istruttoria, che sarà tracciata dalla compilazione di una check-list sulla base dell'Allegato A4 del DDR n.52/2017, prevede le seguenti fasi:
 - verifica della rispondenza delle domande di sostegno ai criteri di selezione approvati dal CdS del POR FESR Veneto 2014-2020 il 15/12/2016;
 - richiesta ed acquisizione di eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC , che verranno caricate nel SIU, prima della formulazione dell'esito istruttorio;
 - formulazione dell'esito istruttorio.

Se positivo, l'esito viene tempestivamente comunicato dall'AU ad AVEPA tramite apposita comunicazione, che procederà all'istruttoria sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'OI ne comunica l'esito al soggetto richiedente e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo: la domanda in tal caso diventa non ammissibile.

L'attività istruttoria sarà adeguatamente documentata attraverso verbali delle sedute, compilazione di check list e produzione di ogni altro atto utile alla documentazione del processo.

Per lo svolgimento di questa fase verranno applicate le procedure definite in sede di designazione ad OI, secondo quanto previsto nel Modello Organizzativo e di Funzionamento trasmesso con PEC254610 del 26.05.2017, al quale si rimanda. Si fa particolare riferimento a:

- procedure ad uso del personale dell'OI per garantire che sia identificato il personale che occupa "posti sensibili" (vale a dire qualsiasi posto il cui occupante potrebbe causare effetti negativi all'integrità e al funzionamento dell'istituzione in virtù della posizione ricoperta) e che controlli adeguati (compresi se del caso, la rotazione e la politica della separazione delle funzioni) vengano applicati a tali posti;
- regole in materia di etica ed integrità di comportamento (riferite ad esempio al conflitto di interessi, utilizzo di informazioni ufficiali e di risorse pubbliche, regali e benefits, ecc.) e procedure per la diffusione di tali regole e dei relativi aggiornamenti al personale;

- procedure relative alla segnalazione degli illeciti (cd whistleblowing) comprensiva delle procedure per la tutela del segnalante.

L'attività istruttoria dell'AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'Invito. Segue l'istruttoria da parte di AVEPA. L'approvazione delle operazioni, tenuto conto degli esiti istruttori sulla valutazione delle domande, avviene a seguito di apposita Commissione congiunta AVEPA-AU, convocata da AVEPA, all'interno della quale si evidenzia le risultanze dell'attività di verifica svolta relativa all'ammissibilità tecnica dei progetti. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/check list dalla Commissione congiunta, che viene caricato in SIU. Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come inizialmente formulata, l'AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta con provvedimento dell'Autorità Urbana, che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
 - individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
 - definizione dell'importo.
3. A conclusione della fase di approvazione delle operazioni, il provvedimento viene trasmesso ad AVEPA che predispose il decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa.
 4. La procedura di cui al presente articolo è coerente con il Manuale per le procedure dell'Autorità urbana di Venezia.

Articolo 15 **Criteri di selezione**

1. Come previsto dall'Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle Procedure dell'Autorità urbana di Venezia, approvato con disposizione dirigenziale PG 422607 del 06/09/2017, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
 - l'AU di Venezia sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d);
 - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>a)</i> <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i>	Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti		
<i>b)</i> <i>Relativi alla coerenza</i>	- Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS		

<i>strategica e alla qualità della proposta progettuale</i>	- Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS		
	- Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR		
	- Complementarietà e demarcazione tra POR FESR e PON Città Metropolitane		
	- Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore		
	- presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali		
Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale	Criterio	Attribuzione punteggio	Punteggio massimo (assenza del criterio = 0)
<i>c)</i> <i>Relativi ad elementi di valutazione richiesti dall'Invito (ove pertinenti).</i> <i>A seconda di quanto richiesto dall'Invito, si darà priorità ad interventi che:</i>	- prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con maggiore percorrenza chilometrica;		1
	- prevedano investimenti in autofinanziamento da parte delle Aziende beneficiarie;		1
	- rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini PM10;		1
	- rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione;		1
Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>d)</i> <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i>	- lo sviluppo sostenibile deve essere perseguito mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull'inquinamento;		
	- la coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita attraverso il miglioramento dell'accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane).		

Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>e)</i> <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	- Capacità amministrativa operativa e finanziaria		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>f)</i> <i>Tipologie di intervento</i>	- Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale;		
	- Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che favoriscano l'accesso al TPL e che garantiscano un miglioramento dell'accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane);		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>g)</i> <i>Ulteriori elementi: (di cui alla lettera g) "Tali interventi devono"</i>	- essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro2 o inferiore;		
	- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative;		
	- prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione.		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<i>i)</i> <i>Ulteriori elementi generali:</i>	- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,		

<i>(di cui alla lettera i) "In generale, gli interventi devono"</i>	concorrenza e ambiente;		
	- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi		
	- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni		
	- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione		
	- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR		
	- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto		
	- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.		

3. La rispondenza della domanda di sostegno ai criteri di selezione non desumibili (es. relativi ai criteri di cui alla lett. c) dalle dichiarazioni o dagli elaborati richiesti (di cui all'art. 13 co.2, ultimo punto), dovrà essere dimostrata attraverso la produzione di apposita relazione attestante, per ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi (max 1500 caratteri per criterio);
4. I progetti che sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto c) totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 3 punti non saranno ammessi al contributo.

Attuazione, verifiche e controlli

Articolo 16

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Le tempistiche di avvio e conclusione delle attività sono fissate come indicato all'articolo 5 co. 7. Per quanto riguarda le variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si rinvia a quanto già indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'All. A alla DGR n. 825 del 6/06/2017.
2. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento:
 - per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
 - per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU di Venezia (protocollo@pec.comune.venezia.it), inserendo per conoscenza l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal

caso sarà l'AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.

Articolo 17

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l'applicativo SIU, corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all'art. 18 del presente Invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente Invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all'AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le modalità indicate all'articolo 13, comma 11.
5. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'importo garantito con la fideiussione. Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente link <http://www.avepa.it/fideiussioni>.

In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso. Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell'impossibilità quindi di disporre dell'importo dell'affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di finanziamento. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, par. 2.5.1.

Il numero degli acconti richiedibile è subordinato all'entità della spesa ammessa:

- inferiore a 100.000,00 euro, n. 1 acconto;
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n. 2 acconti;
- superiore a 500.000,00 euro, n. 3 acconti.

La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo all'AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del sostegno per l'importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.

Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari per performance framework, il beneficiario deve garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione. La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo all'AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, par. 2.5.2 per ulteriori indicazioni relative agli acconti.

6. Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto il soggetto beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l'istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l'eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell'AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II, par. 2.5.2.
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura: "Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.2"; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo. Con riferimento agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II par. 2.8. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i contratti di appalto:
 - determinazione a contrarre;
 - avviso pubblico;
 - comprova avvenute pubblicazioni dell'avviso pubblico;
 - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;
 - elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
 - documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - certificato casellario giudiziale;
 - verbali di gara;
 - comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
 - atto di aggiudicazione definitiva;
 - comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;

- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo; AVEPA fornirà tali elementi in sede di comunicazione ai beneficiari dell'ammissione a finanziamento.

8. Si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione II par. 2.7 per il periodo di eleggibilità delle spese.
9. Per i requisiti della documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione III par. 2.2.1.
10. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 3 anni successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Invito;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il

beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;

- la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 3 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.
 3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
 4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.

Articolo 19

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invito in materia di obblighi, attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020, di cui all’All. A alla DGR n. 825 del 6/06/2017, sezione I par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III.
4. In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
5. La decadenza non avrà luogo in caso di fallimento non fraudolento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” del Reg. UE 1303/2013.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

Articolo 20

Informazioni generali

1. Copia integrale del presente Invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web dell'Autorità urbana di Venezia all'indirizzo www.comune.venezia.it/susvenezia nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Il Responsabile del Procedimento per l'AU è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Venezia, o suo delegato; contatti: sus.comune@comune.venezia.it.
Per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato
3. Gli atti connessi al presente Invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 - Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, S. Marco 4299 – 30124 Venezia;
 - l'Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Articolo 21 **Informazione e pubblicità**

1. Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del POR POR FESR 2014-2020 di cui all'All. A alla DGR n. 825 del 6/06/2017 per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> e <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 22 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente Invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
 - “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
 - Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

- Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (vigente sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento);
- Reg. CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- D. Lgs. N. 422/1997 Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL;
- LR Veneto n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss. mm. ii e relativi decreti e regolamenti attuativi.
L'AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 23

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione dell'invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati sono AVEPA e l'AU di Venezia.